LEGGE 29 ottobre 2026, n. 206

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. (26G00221)

(GU n.264 del 12-11-2026)

Vigente al: 27-11-2026

Capo I

Deleghe al Governo in materia di politiche per i giovani e servizio civile universale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, anche al fine di adeguarle al diritto dell'Unione europea nonche' in coerenza con gli atti programmatici adottati nella medesima materia dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e con la strategia sull'equita' intergenerazionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2026) 110 final, del 5 marzo 2026, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere l'attuazione, in tutto il territorio nazionale, della strategia dell'Unione europea per la gioventu', di cui alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 novembre 2018 (2018/C 456/01), quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo nell'elaborazione delle politiche per i giovani, con particolare attenzione a quelli in condizioni di vulnerabilita', e per la predisposizione delle agende per la gioventu' degli Stati membri, definendo la categoria dei «giovani» come persone di eta' compresa tra quattordici e trenta anni;

b) favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi, con particolare attenzione ai giovani in condizioni di vulnerabilita', marginalita' o disabilita', e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto dei principi di equita' intergenerazionale, di parita' tra i sessi e di non discriminazione;

c) assicurare il coinvolgimento delle autonomie territoriali, prevedendo l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento,

composto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, quale sede permanente di confronto e di partecipazione a tutela della coerenza e dell'integrazione delle misure adottate a livello territoriale; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati;

d) prevedere strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia, consentendo anche l'individuazione di diversi limiti anagrafici in relazione a particolari contesti o a determinate esigenze emergenti dal quadro socio-economico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea;

e) prevedere i requisiti e le modalita' di costituzione nel territorio nazionale delle comunita' giovanili, formate o promosse da enti locali unitamente a enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro nonche' a enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, intese quali spazi significativi di crescita civile e culturale dei giovani, espressione di partecipazione e solidarieta' nonche' spazi per la promozione della creativita' e dell'integrazione sociale;

f) prevedere criteri di rappresentativita' delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti, anche mediante una soglia minima di partecipazione di giovani di eta' compresa tra quattordici e trenta anni non inferiore a un terzo degli associati;

g) definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventu', di durata almeno quinquennale, che individui le priorita' strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani di cui all'articolo 4, al fine di promuovere:

1) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani nonche' strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e locali in favore delle giovani generazioni, in conformita' allo strumento di valutazione adottato in sede di Unione europea denominato «Youth Check», anche attraverso la promozione di sperimentazioni locali di applicazione dello strumento stesso;

2) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalita', il diritto alla salute e il diritto allo studio, anche attraverso il contrasto della poverta' educativa, nonche' l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialita';

h) prevedere, nell'ambito della programmazione di cui alla lettera g), il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventu', di cui all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella definizione delle strategie, con particolare riferimento al raccordo con le politiche europee in materia di gioventu', nonche', sulla base di linee di indirizzo stabilite dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, nella pianificazione e realizzazione di iniziative legate agli interventi individuati nella strategia nazionale per la gioventu';

i) garantire al Consiglio nazionale dei giovani il ruolo di organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, prevedendone la partecipazione ai processi decisionali e la piu' ampia rappresentanza delle relative istanze, nonche' disciplinare e regolare le forme di collaborazione e coordinamento dello stesso con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle iniziative condivise, anche attraverso la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1,

commi da 470 a 477, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l) definire la disciplina per il riconoscimento della figura del lavoratore impegnato in ambito socio-educativo per i giovani, al fine di adeguare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di animazione socio-educativa (Youth Work) quale attivita' svolta in favore, da e con i giovani, attraverso metodologie di educazione formale e non formale, individuando, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, le competenze che tale figura deve possedere per operare in una pluralita' di contesti, tra cui centri giovanili, associazioni, animazione di strada, media digitali e scambi giovanili europei, da acquisire attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana per la gioventu';

m) prevedere adeguati spazi e strumenti di consultazione, anche digitali, e di dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti, al fine di garantire che le opinioni e le esigenze dei giovani siano prese in considerazione nella definizione delle politiche pubbliche, contribuendo all'elaborazione dei contenuti della strategia nazionale per la gioventu', anche in coerenza con gli strumenti dell'Unione europea in materia di partecipazione giovanile, quali il dialogo dell'UE con i giovani (EU Youth Dialogue) di cui all'allegato 1 alla strategia dell'Unione europea per la gioventu', di cui alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 novembre 2018 (2018/C 456/01), e lo strumento di valutazione denominato «Youth Check»;

n) effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani e procedere al riordino delle stesse, per definire una disciplina organica, anche attraverso l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attivita' o gruppi di attivita' e indicando espressamente eventuali norme da abrogare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto legislativo di attuazione dei principi di cui alla lettera n) del comma 1 e' adottato anche su proposta dell'Autorita' politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di quarantacinque giorni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal medesimo comma 1, il Governo puo' adottare, con la procedura prevista dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 2

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di razionalizzare le procedure relative al servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nel rispetto degli articoli 2, 4, 11, 52 e 117, primo

comma, della Costituzione e in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare la normativa vigente in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico che garantisca chiarezza, organicita' e coerenza logico-giuridica;

b) regolare la programmazione in materia di servizio civile universale, valorizzando la capacita' progettuale degli enti di servizio civile universale rispetto agli interventi da realizzare, e promuovere interventi di carattere sperimentale per favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani;

c) disciplinare il procedimento amministrativo di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, definendo termini, modalita' istruttorie ed esiti; precisare i requisiti per l'iscrizione all'albo, tenendo conto anche della capacita' organizzativa e delle finalita' istituzionali proprie degli enti pubblici; assicurare trasparenza nell'individuazione delle sedi di attuazione dei progetti e dei relativi responsabili; distinguere le responsabilita' degli enti titolari da quelle degli enti di accoglienza, iscritti in forma associata a un ente titolare;

d) disciplinare il procedimento amministrativo di presentazione e di valutazione dei progetti di servizio civile universale, prevedendo modalita' di semplificazione e definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi di servizio civile universale;

e) rivedere il sistema dei controlli di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e regolare il sistema delle verifiche di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 40 del 2017 nei confronti degli enti di servizio civile universale, al fine di perfezionare e rendere trasparenti le procedure volte all'accertamento delle dirette responsabilita' dei soggetti coinvolti, nei diversi livelli in cui e' articolato il servizio civile universale, dalle quali possa derivare l'applicazione di sanzioni amministrative;

f) disciplinare il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale, collegandoli ai benefici per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti;

g) valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, assicurandone la piena integrazione nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti;

h) rivedere le cause di esclusione dei volontari dal servizio civile universale previste dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche rimodulando quelle legate a condanne penali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di servizio civile universale, di concerto con i Ministri competenti, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere nel termine di venti giorni dalla data della richiesta. Il decreto legislativo di attuazione dei principi di cui alla lettera a) del comma 1 e' adottato anche su proposta dell'Autorita' politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di quarantacinque giorni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi

e criteri direttivi fissati dal medesimo comma 1, il Governo puo' adottare, con la procedura prevista dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Capo II

Disposizioni in materia di politiche per i giovani

Art. 3

Carta giovani nazionale

1. Ai giovani di eta' compresa tra diciotto e trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o stranieri regolarmente residenti in Italia, e' attribuita gratuitamente la «Carta giovani nazionale (CGN)», quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di eta' di riferimento e per la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari.

2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalita' e le modalita' per la realizzazione e la distribuzione della CGN.

3. Alla gestione di tutte le attivita' relative alla CGN si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. I commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 27 febbraio 2020, pubblicato nel sito internet del Governo e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art. 4

Osservatorio permanente per le politiche per i giovani

1. E' istituito, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, di seguito denominato «Osservatorio», quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui e' demandata la rappresentanza dei giovani. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani. L'Osservatorio opera, sulla base delle priorita' di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, nei seguenti ambiti di intervento:

a) individuazione di priorita' strategiche, obiettivi e linee di intervento funzionali all'elaborazione della strategia nazionale per la gioventu';

b) analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventu';

c) coordinamento delle attivita' e delle iniziative, comprese le iniziative di carattere normativo del Governo, per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani, armonizzando gli interventi settoriali di competenza dei diversi soggetti coinvolti e razionalizzando le risorse a vario titolo destinate alle politiche per i giovani.

2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche

giovanili o da un suo delegato ed e' composto:

a) dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione o da un suo delegato;

b) dal Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' o da un suo delegato;

c) dal Ministro per le disabilita' o da un suo delegato;

d) dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa o da un suo delegato;

e) dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato;

f) dal Ministro delle imprese e del made in Italy o da un suo delegato;

g) dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato;

h) dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o da un suo delegato;

i) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

l) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato;

m) dal Ministro dell'istruzione e del merito o da un suo delegato;

n) dal Ministro dell'universita' e della ricerca o da un suo delegato;

o) dal Ministro della cultura o da un suo delegato;

p) dal Ministro della salute o da un suo delegato;

q) dal Ministro del turismo o da un suo delegato;

r) dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare o da un suo delegato;

s) dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato;

t) dal Ministro per la pubblica amministrazione o da un suo delegato;

u) dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato;

v) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato;

z) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato;

aa) dal presidente dell'Agenzia italiana per la gioventu' o da un suo delegato;

bb) dal presidente del Consiglio nazionale dei giovani o da un suo delegato.

3. L'Osservatorio si avvale di un Comitato tecnico-scientifico presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, e composto:

a) dal Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale o da un suo delegato;

b) da tre componenti designati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;

c) da due componenti designati dall'Istituto nazionale di statistica;

d) da due componenti designati dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Osservatorio, ha funzioni di supporto nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati e predispone un rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia, con riferimento anche alle condizioni sociali, territoriali e formative, tenendo conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'eta' che compongono la platea dei destinatari delle politiche per i giovani nonche' delle risultanze delle valutazioni di impatto generazionale di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167. Il rapporto annuale di cui al primo periodo e' pubblicato in formato aperto e accessibile.

5. L'Osservatorio opera in raccordo con le strutture competenti in

materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurare la coerenza metodologica e l'integrazione delle analisi.

6. Alle riunioni dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni, enti e organismi interessati, in relazione agli argomenti trattati.

7. L'Osservatorio e il Comitato tecnico-scientifico si riuniscono periodicamente, su convocazione del rispettivo presidente, e garantiscono la pubblicita' dei lavori ai sensi della normativa vigente.

8. L'Osservatorio trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attivita' svolta, corredata del rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia di cui al comma 4, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere.

9. Le attivita' di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico sono svolte dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico, a qualunque titolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Visto, il Guardasigilli: Nordio